



COMUNE DI PIEVE TESINO

COMUNE DI PIEVE TESINO (Prov. Trento)

ALLEGATO

ALLA DELIBERAZIONE DEL Consiglio Comunale
Giunta Comunale

N. 19..... DI DATA 13.05.1995.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
- Sergio Bombasaro -

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER L'USO, DA PARTE DI TERZI, DELLE MALGHE DI PROPRIETÀ COMUNALE

SOGGETTE AD "USO CIVICO"

art.1

I fabbricati annessi ai complessi zootecnici, di proprietà comunale, ancorché non utilizzati e denominati:

Coldosè;
Copolà di sotto;
Copolà di sopra;
Pra del Capitano;
Sorgazza;
Quarazza;
Telvagola;
Valcion
Valciotto;
Valsorda 1^;
Valsorda 2^

sono beni soggetti alla Legge 16.06.1927, n.1766 e relativo Regolamento, con natura di "Uso Civico".

art.2

L'accesso e l'utilizzo dei beni elencati al precedente articolo 1) sono riservati esclusivamente ai Beneficiari del "Diritto di Uso Civico" del Comune di Pieve Tesino, fatti salvi i periodi temporali nei quali detti immobili sono concessi, sulla base di apposito contratto, in uso a Terzi.

Tale riserva può essere derogata unicamente mediante specifica autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco pro tempore del Comune di Pieve Tesino.

art.3

I Titolari del diritto di uso civico possono accedere ed utilizzare i beni iscritti al precedente punto 1 anche accompagnandosi a Terzi non residenti

art.4

Il Sindaco pro tempore può riservare appositi spazi nei quali permettere l'utilizzo pubblico di parte degli edifici di cui all'art. 1, nei quali è permesso, in ogni caso, un solo pernottamento.

art.5

L'utilizzo, da parte di persone non autorizzate anche temporaneo, degli immobili descritti all'art.1), sarà punito con l'applicazione di una sanzione pecuniaria individuale di lire 300.000.= , fatta salva l'eventuale azione civile e/o penale.

art.6

Il Sindaco pro tempore provvede con propria ordinanza, nei tempi e con le modalità ritenute opportune, alla eventuale interdizione degli accessi ai manufatti di cui all'art.1).

In tal caso, le chiavi di ingresso saranno depositate presso gli Uffici comunali, a disposizione degli aventi diritto, che potranno, a loro spese, ottenerne anche copia.

art.7

Il divieto di cui all'art.2) sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio comunale e, qualora possibile, sugli accessi degli immobili interessati.